STUDIO LEGALE GALLO
CON PATROCINIO IN CASSAZIONE

Via Saverio Pipino, n. 36 84045 – Altavilla Silentina (SA) P.IVA 03121170652 C.F. GLLMHL68M04H703V

Tel./fax 0828 986540 - cell. 347 2462212 avvocatomichelegallo@gmail.com

avvocatomichelegallo@gmail.com michelegallo@pec.ordineforense.salerno.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

<u>NAPOLI</u>

MOTIVI AGGIUNTI

per la sig.ra Urti Annalisa, nata a Battipaglia (SA) l' 1 marzo 1991, residente in

Roccadaspide (SA) alla via Massano, 4, codice fiscale RTUNLS91C41A717O, titolare

dell'omonima azienda agricola, corrente in Roccadaspide (SA) alla via Massano, 4,

partita IVA 05673290655, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente -

in forza di procura speciale rilasciata su separato foglio da ritenersi in calce al

presente atto - dagli Avv.ti Michele Gallo (C.F.: GLLMHL68M04H703V), Maria

Conforti (C.F.:CNFMRA70B68A128K) e Francesca Gallo (C.F.:

GLLFNC79H67H703Y), tutti del Foro di Salerno, unitamente ai quali elegge

domicilio digitale all'indirizzo PEC avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it

NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G. N. 4508/2020 PROPOSTO

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in

Napoli alla via Santa Lucia, 81, codice fiscale 80011990639

E

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Palestro, 81, rappresentata e

difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed ivi elettivamente

domiciliata in Napoli alla via Armando Diaz, 11

NEI CONFRONTI DI

DE DONATO FEDERICA, nata a Benevento il 10 marzo 1992, titolare dell'omonima

azienda agricola, corrente in San Marco dei Cavoti (BN) alla contrada Fonte

Zuppino, 20, codice fiscale DDNFRC92C50A783H;

1

IAMPIETRO CRISTIAN, nato a Benevento (BN) il 20 marzo 1991, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in Baselice (BN) alla contrada Serra Mangialatte snc, codice fiscale MPTCST91C20A783M;

SENESE MICHELE, nato a Oliveto Citra (SA) il 19 dicembre 1996, titolare dell''Azienda Agricola Vivaistica Moscato di Michele Senese'', corrente in Oliveto Citra (SA), alla località Sorbo 10, codice fiscale SNSMHL96T19G039P

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

a. del verbale della seduta del giorno 3.3.2021, trasmesso a mezzo nota prot. n. 122501 del 4.3.2021 con cui la Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014/2020 costituita con DRD n. 16 del 17.1.2020 nell'ambito della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, ha così provveduto: "La Commissione non accoglie le controdeduzioni di cui alla nota Prot. 2019/0660058 del 04/11/2019, per le motivazioni espresse e le violazioni indicate nel presente verbale, e per l'effetto, dichiara la domanda non ammissibile a valutazione".

b. della nota prot. n. 122501 del 4.3.2021, a firma del Dirigente U.O.D. Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale Salerno – di comunicazione del provvedimento sub a);

c. ove e per quanto occorra, della nota n. 2020.0572436 dell'1 dicembre 2020, richiamata nel provvedimento sub b);

d. ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 262 del 18 novembre 2020, rettificato con D.R.D. n. 265 del 19 novembre 2020, richiamato nel provvedimento sub c);

e. ove e per quanto occorra, del verbale della Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020, Progetto Integrato Giovani – Tipologia di intervento 4.1.2/6.1.1, del 29 maggio 2020 richiamato nel provvedimento sub a);

f. di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili

FATTO

Noti i fatti per cui è ricorso, con riferimento ai presenti motivi aggiunti, si rappresenta quanto segue.

- 1. Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra l'altro, la graduatoria definitiva, approvata con D.R.D. n. 157 del 3 agosto 2020, non notificata, pubblicata sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020, nell'ambito della quale la Regione Campania ha collocato la domanda della ricorrente nell'"Allegato E" tra quelle non ammissibili a valutazione.
- 2. La Regione Campania in pendenza del gravame, muovendo dall'"esigenza di garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio, ai sensi della legge 241/90 ed in particolare dell'art. 10 bis", con D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020, ha disposto il riesame delle osservazioni depositate.
- 3. Sulla scorta di tale presupposto, avendo la ricorrente censurato con il ricorso introduttivo, tra l'altro, proprio la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 572436 dell'1.12.2020, la P.A. ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame delle osservazioni depositate dal ricorrente in data 31.10.2019 acquisita agli atti degli uffici regionali con prot. n. 0660058.
- 4. Con il provvedimento impugnato, senza tener conto dei motivi di ricorso articolati dal privato la designata Commissione:
- ha ritenuto di "...non accogliere le controdeduzioni di cui alla nota Prot. 2019/0660058 del 04/11/2019" e, per l'effetto
- ha dichiarato la domanda della ricorrente "non ammissibile a valutazione".
- La P.A., pertanto, si è limitata a confermare acriticamente la precedente decisione.

5. Detto provvedimento, al pari di quelli impugnati con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL PUNTO 2) DEL DRD N. 498 28/11/2019, AL PUNTO 5) DEL DRD N. 35 DEL 03/02/2020; AL PUNTO 19.1. DEL DRD N. 6 DEL 09/06/2017 NONCHE' DEL "MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO") VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT.0257683 DEL 6/4/2017 VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
- 1.1. Il provvedimento gravato, alla stessa stregua di quelli impugnati con il ricorso introduttivo, è illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

È noto, infatti, che, in applicazione delle suddette disposizioni procedimentali, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una <u>effettiva valutazione</u> delle osservazioni ed una <u>idonea motivazione</u> sul mancato accoglimento delle stesse: "dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in uno sterile adempimento procedurale.

1.2. La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel "Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno".

La ratio, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3. Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Difatti, la P.A. a mezzo della comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'1.12.2020, pur avendo espressamente dichiarato di essere a conoscenza della proposizione del ricorso e dei relativi motivi di censura - posto che l'oggetto recita: "*Pratica n. 882/2020 – Giudizio innanzi al TAR Campania – NAPOLI*" – ha deliberatamente ritenuto di non prendere in considerazioni le censure dedotte nel presente giudizio.

Rileva, altresì, la circostanza per cui il Riesame è stato disposto solo a seguito del ricorso in sede giurisdizionale e dopo l'adozione del provvedimento di diniego del 30.8.2020, con cui la Regione ha dato atto di avere esaminato, non condividendole, le osservazioni presentate dalla ricorrente il 31.10.2019.

L'unica ragione del riesame disposto in pendenza del ricorso, pertanto, non poteva essere che quello di valutare le censure sollevate in sede giurisdizionale.

Contrariamente a qualsivoglia criterio di logicità ed in spregio del principio di buon andamento, l'Amministrazione ha deliberatamente deciso di non tenere conto delle censure cui il ricorrente ha affidato il ricorso introduttivo, sicchè ha nuovamente frustrato le finalità dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

Detto assunto trova riscontro nel provvedimento impugnato laddove si conferma che "lo scrivente ufficio ha già proceduto ad affidare nuovamente alla commissione, il riesame delle sole controdeduzioni, presentate dalla ditta in data 31/10/2019, con nota acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 0660058 in risposta alla comunicazione di rigetto di questo ufficio inviata con nota prot. n. 0638670 del 23/10/2019".

Non vi è alcun riferimento o motivazione alle critiche articolate a mezzo del ricorso introduttivo, il cui esame, <u>viene deliberatamente eluso</u>, <u>avendo dichiarato l'Amministrazione di volere scrutinare le sole pregresse osservazioni pervenutele in via stragiudiziale.</u>

1.4. Sennonché, è stato già evidenziato, le <u>osservazioni proposte in via stragiudiziale erano già state esaminate nel provvedimento di diniego definitivo</u>, sicchè il riesame, in violazione di tutte le regole e i principi che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo, lungi dall'assicurare la partecipazione del privato, <u>è stato strumentalmente utilizzato per fornire "a sorpresa" una diversa motivazione del provvedimento di inammissibilità già adottato, senza considerare le anteriori controdeduzioni stragiudiziali e, soprattutto, obliterando volutamente le censure svolte nel presente procedimento a mezzo del ricorso introduttivo.</u>

Difatti, nel provvedimento di diniego del 31.8.2020 (così come nel richiamato verbale adottato della stessa Commissione del riesame del 13.5.2020 ovvero del 29.5.2020), la ragione ostativa all'ammissibilità della domanda di che trattasi era stata individuata nella circostanza per cui la ricorrente "risulta già agricoltore in attività nell'anno 2015, sicchè non si sarebbe avverata l'asserita condizione di ammissibilità della domanda secondo cui l'istante avrebbe dovuto conseguire la posizione di agricoltore in attività "entro 18 mesi dalla data di insediamento". Diversamente, nel verbale di riesame del 3.3.2021, vengono contestati alla sig.ra Urti Annalisa fatti nuovi e diversi, ovverosia, l'apertura di un fascicolo aziendale nell'anno 2014, nonché la produzione, in sede di presentazione della domanda, di una asserita dichiarazione contrastante con quella resa al momento della validazione dei fascicoli aziendali relativi agli anni 2014 e 2015, (circa la negazione dell'esercizio dell'attività agricola prima della presentazione della domanda); infine viene rilevata per la prima volta, una ulteriore presunta falsa dichiarazione, siccome, essa ricorrente, avrebbe negato di avere percepito, prima della presentazione della domanda di finanziamento contributi PAC da parte di AGEA.

L'Amministrazione, pertanto, <u>con il riesame disposto</u> a seguito dell'introduzione del ricorso, <u>ha surrettiziamente utilizzato lo strumento partecipativo previsto a</u> garanzia del privato, per sostituire in corso di giudizio la motivazione del

provvedimento di diniego del 31.8.2020, con altra completamente diversa e contrastante con i propri precedenti provvedimenti.

Da tale constatazione consegue, con il provvedimento qui gravato, la contestuale reiterazione, tanto del difetto di motivazione, quanto della violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n, 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire <u>l'effettiva partecipazione</u> del privato ovvero una complessiva e corretta valutazione delle domande di sostegno.

1.5. In riferimento a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che "la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); "Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi addotti dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo" (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); "L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati" (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che "La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale" (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)" (si cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020).

Consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato già sotto tale primo profilo.

*** *** ***

Le doglianze afferenti i vizi procedurali denunciati con il primo mezzo sono assorbenti.

Nondimeno, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

II. VIOLAZIONE DEL BANDO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON DRD N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017: ARTT. 6 E 7, PUNTI 2, 3 E 4;

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE - MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - VERSIONE 2. APPROVATE CON DRD N. 6 DEL 09/06/2017".

VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 9 DEL REG. (UE) N. 1307/2013; ARTT. 10 E SS. DEL REG. (UE) N. 639/2014; ART. 14, COMMA 3 DLT 30/04/1998 N. 173; ART. 1 DPR 1.12 1999, N. 503; ARTT. 3 E 28 DEL DM MIPAF 18 NOVEMBRE 2014 N. 6513; ART.3, COMMA 1,2 E 3 DEL D.M. MIPAF 12.01.2015; ARTT. 1 E 18 DEL DM MIPAF 26 FEBBRAIO 2015 N. 1420; ART. 1, COMMA 1 DEL DM MIPAF 20 MARZO 2015 N. 1922 –

VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2016.121 DELL'1.3.2016; ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

2.1. A mezzo del censurato provvedimento, l'Amministrazione ha confermato il giudizio di non ammissibilità a valutazione della domanda, già espresso nel

provvedimento di diniego del 31.8.2020 e del presupposto verbale della Commissione del riesame del 13 o 29 maggio 2020.

Ciò perché, a seguito di una ricognizione effettuata sul portale SIAN, sarebbe emerso che, la ricorrente:

a. era titolare di un fascicolo aziendale sin dal 2014;

b. avrebbe reso a mezzo dell'allegato 11 presentato in uno alla domanda di finanziamento, una dichiarazione contrastante con quella risultante alla pag. 4 del fascicolo aziendale dell'anno 2014 circa l'esercizio di attività agricola anteriormente alla presentazione della domanda stessa;

c. avrebbe reso una dichiarazione non veritiera in ordina al percepimento di contributi AGEA anteriormente alla presentazione della domanda per cui è ricorso.

Le suddette ragioni ostative - secondo quanto già rappresentato con il primo mezzo - sono altre e diverse da quella poste a base del primo provvedimento di diniego del 31 agosto 2020, a mezzo del quale l'Amministrazione aveva dichiarato non ammissibile a valutazione la domanda della ricorrente perchè "non è rispettata la condizione di ammissibilità da parte del beneficiario. Il requisito viene espressamente richiesto sul verbale di ammissibilità del portale SIAN (Criteri di ammissibilità – Codice EC 2607) – Verificare da Fascicolo Aziendale che la posizione di agricoltore in attività del beneficiario sia stata conseguita entro 18 mesi dalla data di insediamento. La sig.ra Urti Annalisa risulta già agricoltore in attività nell'anno 2015, come si evince da verbale di accertamento AGEA del 16/03/2016 rilevabile dal SIAN".

Detta motivazione, a sua volta, <u>contraddice gli accertamenti compiuti in sede di prima istruttoria, documentata dalla check list (cfr. pagg. 7, 19, 32, 45, 58), in cui, relativamente all'intervento 4.1.2., è stato riscontrato con esito "positivo" il possesso in capo alla ricorrente di tutti i requisiti soggettivi previsti dal bando; segnatamente, in quella circostanza, l'Amministrazione, oltre ad aver accertato che la sig.ra Urti Annalisa è un giovane agricoltore che si è insediato per la prima volta (con conseguente iscrizione alla CCIAA ed apertura della posizione previdenziale), <u>ha</u></u>

riscontrato in senso "positivo" anche il requisito di cui al codice EC2821 "Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU. 2015.140 del 20-03-2015 e ss. Mm.li":

PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013

Autorità di Gestione - REGIONE CAMPANIA

Reg.Campania-Servizio territoriale prov. Salerno	CUAA: RTUNLS91C41A717O
Bando: 9942 - PROGETTO INTEGRATO GIOVANI T.I. 4.1.2 E 6.1.1	DOMANDA: 84250131608

Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Veri	fica criteri di ammissibilità	Intervento	4.1.2-0003
Codice	Requisito	Data Esecuzione Controllo	Esito
EC20668	Giovane agricoltore - età del beneficiario	25/10/2019	Positivo
EC20669	Iscrizione alla CCIAA con ATECO 01	25/10/2019	Positivo
EC2821	Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e ss.Mm.li	25/10/2019	Positivo
EC6641	Possesso di regolare iscrizione all'INPS - gestione agricola, con una posizione previdenziale, in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola	25/10/2019	Positivo
IC17357	217357 IL RICHIEDENTE SI È INSEDIATO PER LA PRIMA VOLTA AI SENSI DELLA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 6.1.1.		Positivo
EC20672	Il beneficiario si è insediato per la prima volta come da disposizioni della tipologia d'intervento 6.1.1	25/10/2019	Positivo

Sennonché, <u>nell'ambito della medesima check list</u>, alla successiva pagina 68, con riferimento alla verifica dei requisiti soggettivi inerenti la misura 6.1.1. (premio per il primo insediamento,) ha confermato che la sig.ra Urti Annalisa, ha i requisiti di età anagrafica prescritti ed ha aperto per la prima volta una partita IVA e una posizione previdenziale come imprenditore agricolo. Tuttavia, contraddicendo, quanto accertato per ben 5 volte in precedenza (cfr. pagg. 7, 19, 32, 45, 58 della check list) l'Amministrazione ha risposto in senso "negativo" al quesito di cui al codice EC2607 <u>"Misura 6.1.1. - Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU. 2015.140 del 20-03-2015"; e ciò, sebbene si trattasse del medesimo presupposto contraddistinto dal codice EC2821 cui, per quanto detto, era stato dato riscontro "positivo":</u>

PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013 Autorità di Gestione - REGIONE CAMPANIA

Reg.Campania-Servizio territoriale prov. Salerno	CUAA: RTUNLS91C41A717O
Bando: 9942 - PROGETTO INTEGRATO GIOVANI T.I. 4.1.2 E 6.1.1	DOMANDA: 84250131608

Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno

Sezione 5 - Ammissibilità		
Misura:	6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE	
Sottomisura:	6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER I GIOVANI AGRICOLTORI	
Tipologia di intervento:	1 - 6.1.1 RICONOSCIMENTO DEL PREMIO PER GIOVANI AGRICOLTORI CHE PER LA PRIMA VOLTA SI INSEDIANO COME CAPO AZIENDA AGRICOLA.	
	I	
Intervento:	0001 - PREMIO DI INSEDIAMENTO NELLE MACROAREE C E D PARI AD € 50.000	

Sezione 5.A - Veri	fica criteri di ammissibilità	Intervento:	6.1.1-0001
Codice	Requisito	Data Esecuzione Controllo	Esito
	16 - REQUISITI SOGGETTIVI		
IC587	ESSERE UN GIOVANE AGRICOLTORE		Positivo
EC727	Giovane agricoltore - età del beneficiario	25/10/2019	Positivo
IC2369	ESSERE UN AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI INSEDIAMENTO		Negativo
EC2607	Misura 6.1.1 - Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015	14/10/2019	Negativo
IC5934	4 APERTURA, PER LA PRIMA VOLTA DELLA PARTITA I.V.A. PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA INTRAPRESA		Positivo
EC6640	Verificare che I¿apertura della P.IVA sia avvenuta in data antecedente alla domanda di sostegno.	25/10/2019	Positivo
IC5936	IL GIOVANE HA APERTO LA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE PRESSO L'INPS PER LA PRIMA VOLTA.		Positivo
EC6641	Possesso di regolare iscrizione all'INPS - gestione agricola, con una posizione previdenziale, in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola	25/10/2019	Positivo

2.2. Le confuse e contraddittorie ragioni ostative addotte dall'Amministrazione a mezzo del verbale del 3.3.2021 e dei precedenti provvedimenti gravati, sono palesemente erronee.

Tanto alla luce del chiaro tenore letterale dei punti 6 e 7 del bando di attuazione, nonché degli obiettivi strategici che la "misura integrata giovani" intende perseguire.

2.3. Con riferimento alla disciplina della *lex specialis*, si osserva che la disposizione di cui all'art. 6, rubricata "*Beneficiari*", stabilisce che la misura di che trattasi, è destinata ai giovani di età non superiore a quaranta anni, "<u>che per la prima volta si sono insediati in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale e che presentano un piano di sviluppo aziendale.</u>

Per "insediamento" s'intende l'acquisizione di un'azienda agricola da parte del giovane agricoltore che, in qualità di unico capo azienda, ne assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale.

Pertanto, il processo di insediamento si intende iniziato con l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) e deve avvenire entro i diciotto (18) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno".

Tale processo comporta in ogni caso anche l'apertura della P.IVA e l'iscrizione all'INPS.

L'art. 7 dello stesso bando di attuazione, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità, dispone, tra l'altro che: "...Il contributo (premio e sostegno) <u>potrà essere concesso ai soggetti che al momento della presentazione della domanda risultano essere "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (di cui al D.M. MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014) e soddisfano le seguenti condizioni:</u>

1. possiedono età anagrafica non superiore a quaranta (40) anni (quarantuno anni non compiuti);

- 2. si sono insediati per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda nei diciotto (18) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. La data di insediamento coincide con quella di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA);
- 3. possiedono una posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola risultano iscritti...

4. possiedono partita IVA attiva in campo agricolo;

In estrema sintesi, il bando di attuazione richiede che il beneficiario della misura di che trattasi, debba possedere due distinti requisiti:

a. deve trattarsi di soggetto infraquarantenne che, nei termini sopra rappresentati, si sia <u>insediato per la prima volta</u> a capo di un'azienda agricola, <u>non oltre 18 mesi prima della presentazione della domanda;</u>

b. essere <u>al momento della presentazione della domanda un "agricoltore in attività"</u> ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e del D.M. MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014.

L'Amministrazione ha confuso <u>i</u> due <u>illustrati</u> <u>profili</u> <u>soggettivi</u> <u>che, sebbene</u> <u>richiesti congiuntamente, sono autonomi ed indipendenti tra loro.</u>

2.4. Sulla scorta delle richiamate disposizioni del bando di attuazione, <u>l'agricoltore</u> risulta insediato nel momento in cui si è perfezionata – per la prima volta – <u>l'iscrizione</u> presso la competente CCIAA.

Questo e non altro, è l'indiscutibile significato della clausola per cui: "<u>La data di insediamento coincide con quella di iscrizione alla Camera di Commercio</u> Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)".

Di poi, il completamento del procedimento di insediamento – precisa ancora la *lex specialis* - esige la necessaria apertura della P.IVA e l'iscrizione all'INPS nella sezione I.A.P.

Solo con "l'insediamento", per come delineato dal bando, il giovane agricoltore assume la responsabilità civile e fiscale dell'azienda agricola e, pertanto, esprime la volontà di svolgere l'attività agricola in forma imprenditoriale.

2.5. Il requisito di "agricoltore in attività" – che la ricorrente ha comunque acquisito solo nell'anno 2018 a seguito dell'insediamento e non prima di tale data - è altro e diverso da quello di "agricoltore insediato".

La qualifica di "agricoltore in attività", secondo l'espresso richiamo recettizio effettuato dall'art. 7 del bando di attuazione, all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al <u>D.M.</u>

<u>MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014</u>, è mutuata dall'ordinamento eurounitario, con riferimento specifico ed esclusivo alla materia dell'erogazione dei finanziamenti pubblici nel settore agricolo; il requisito costituisce condizione

necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento di qualsivoglia contributo unionale derivante dall'attuazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC), e si attaglia tanto all'attività agricola esercitata professionalmente ed in forma imprenditoriale, quanto all'attività agricola svolta al di fuori dell'ambito professionale.

La definizione di che trattasi è riportata anche nel DDR n. 6 del 09/06/2017 ad oggetto: "PSR Campania 2014 - 2020. Disposizioni Generali di attuazione - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - Versione 2.0", nei termini che seguono:

"La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del D.M. 18 novembre 2014 n.6513, dall'art. 1 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del D.M. 20 marzo 2015 n. 1922, e recepita da AgEA con circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 e ss.mm.ii.

In particolare, sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, al momento della presentazione della domanda, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda (per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo).
- 2) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, hanno percepito, nell'anno precedente alla presentazione della Domanda, pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
- a) euro cinquemila, per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- b) euro milleduecentocinquanta, negli altri casi.

3) rientrano nel campo di applicazione delle deroghe, così come definite dall'OP AgEA, nell'ambito della circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 (art. 2.3).

Le fattispecie, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, sono tra loro alternative. Per le disposizioni attuative di dettaglio si rimanda, comunque, alla già citata circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016".

Il rappresentato quadro normativo, pertanto, rende lapalissiano che la definizione di "agricoltore in attività" non coincide, essendo ben più ampia, di quella di "imprenditore agricolo insediato".

Segnatamente, può essere considerato "agricoltore in attività" anche la persona fisica o giuridica, che non svolge attività agricola per fini imprenditoriali, bensì per soddisfare i bisogni personali, senza essere iscritta alla CCIAA, ed in mancanza di partita IVA e di posizione previdenziale INPS come I.A.P. o coltivatore diretto.

2.6. L'ontologica diversità tra lo status di "agricoltore insediato" e quello di "agricoltore attivo" è confermata dal diverso trattamento stabilito dal <u>bando di attuazione</u>, relativamente al tempo di acquisizione dei due requisiti.

Il riferimento, per quanto riguarda il primo titolo, va al già richiamato comma 2 dell'art. 6 del bando, il quale dispone che "l'insediamento" deve avvenire "entro i diciotto (18) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno"; disposizione ribadita anche dall'art. 7 n. 2 dell'avviso, ove è previsto che il contributo (premio e sostegno) potrà essere concesso ai soggetti che "si sono insediati per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda nei diciotto (18) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Riguardo al titolo di "agricoltore in attività", invece, l'art. 7, comma 2 del bando di attuazione dispone che "Il contributo (premio e sostegno) potrà essere concesso ai soggetti che <u>al momento della presentazione della domanda</u> risultano essere "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (di cui al D.M. MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014)"

Il requisito di "agricoltore in attività", pertanto, deve essere posseduto sin dal momento della presentazione della domanda; tuttavia, è bene chiarire, che il bando non vieta che possa essere posseduto anteriormente alla presentazione dell'istanza di finanziamento.

È palesemente erroneo, pertanto, l'assunto dell'Amministrazione palesato nel provvedimento di diniego del 31.8.2020 secondo cui sarebbe richiesto di accertare "che la posizione di agricoltore in attività del beneficiario sia stata conseguita entro 18 mesi dalla data di insediamento".

Tale clausola, invero, è contenuta a pag. 27, punto, 2 del precedente (e già scaduto) bando di attuazione relativo alla "Tipologia di intervento 6.1.1. Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda" approvato con D.D.R. n. 46 del 12.09.2016; disciplina, ovviamente, non applicabile al caso che occupa, regolato da una diversa disciplina che ha integrato le misure 6.1.1. e 4.1.2., senza riprodurre la suddetta clausola ed, anzi, prevedendo che il requisito si "agricoltore in attività", deve essere acquisito al più tardi al momento della presentazione della domanda. Consegue, altresì, che è erroneo e difforme dal bando anche il modulo della Check List Istruttoria, laddove a pag. 68, codice IC2369, chiede di accertare se l'istante è "Un agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento". Nondimeno, tale ultimo giudizio, in disparte la difformità della modulistica rispetto alla lex specialis, è comunque erroneo ed illegittimo per l'assorbente ragione che la ricorrente ha acquisito la qualità di agricoltore in attività, solo a seguito

2.7. L'opzione ermeneutica propugnata è corroborata anche dalla interpretazione sistematica e teleologica del bando di attuazione.

dell'insediamento avvenuto nell'anno 2018.

La stessa Regione Campania, infatti, a mezzo del verbale gravato con i presenti motivi aggiunti, ha diffusamente rappresentato che, tanto il PSR 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea il 22.2.2017, che il bando di attuazione del

"Progetto Integrato Giovani" - che di quel Piano costituisce attuazione diretta - hanno l'obiettivo di: "...favorire l'inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi..., mediante "il riconoscimento di un premio forfettario secondo una logica di progettazione integrata (pacchetto giovani) che consente di ottenere un sostegno all'attività imprenditoriale... unitamente alla possibilità di accedere direttamente alla tipologia d'intervento 4.1.2 coordinata nell'ambito del piano aziendale (cfr. pagg. 4 verbale del 3.3.2021)...La contemporanea attivazione delle due tipologie rafforza la possibilità di raggiungere l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale e favorire l'inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi..."

Scopo della misura per cui ha concorso la ricorrente, dunque, è quello di incentivare i giovani infraquarantenni, che per la prima volta decidono di praticare l'agricoltura in modo professionale ed in forma imprenditoriale, assumendo la qualifica di I.A.P. che, come è noto, esige che la maggior parte del reddito, sia ricavato dall'esercizio dell'attività d'impresa agricola.

2.8. Infine, deve essere chiarita la funzione del <u>fascicolo aziendale</u>, il quale <u>non</u> identifica l'imprenditore agricolo sotto il profilo soggettivo, bensì l'azienda agricola come entità oggettiva.

Il riferimento normativo, per quanto d'interesse, va all'art. 14, comma 3 del DLT 173/1998, che ha istituito - nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 - l'anagrafe delle aziende agricole "intese quali unità tecnico-economiche", allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono beneficiare dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca.

Di poi, l'art. 1 del DPR 01/12/1999 n. 503, ha chiarito che detta anagrafe "raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività

agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende»".

I soggetti tenuti all'iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole, per poter beneficiare dei fondi strutturali dell'UE, ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.M. MIPAF 12.01.2015, sono tenuti a costituire, altresì, il fascicolo aziendale, attualmente in formato esclusivamente elettronico, contenente le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola, tra cui: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni".

Tuttavia, <u>i soggetti tenuti all'iscrizione nell'anagrafe delle aziende</u> agricole e, conseguentemente tenuti alla redazione del fascicolo aziendale, non debbono necessariamente possedere la qualità di agricoltore professionale, meno che mai quella di agricoltore a titolo professionale.

Difatti, il comma 3, dell'art. 3 del menzionato D.M. MIPAF 12.01.2015, prevede che, "Per i soggetti diversi dagli agricoltori (professionali n.d.r.) , viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni riferite alle lettere di cui al comma 2, a seconda del soggetto richiedente e dei procedimenti attivati".

In caso di redazione del fascicolo aziendale semplificato, il soggetto che <u>non è</u> <u>agricoltore professionale</u> indica, ovviamente, <u>il solo codice fiscale e non anche gli</u> <u>estremi della partita IVA e dell'iscrizione alla CCIAA.</u>

Consegue da tanto, che titolare del fascicolo aziendale, oltre all'imprenditore agricolo professionale e al coltivatore diretto, può essere:

a. il soggetto che, sebbene titolare di azienda, non svolge attività agricola in forma imprenditoriale e, dunque, non risulta insediato secondo quanto previsto dal bando per cui è ricorso;

b. il soggetto che non ha la qualifica, né di imprenditore, né di agricoltore in attività.

*** *** ***

Applicando le delineate coordinate ermeneutiche del bando di attuazione e della normativa di settore, il nuovo provvedimento di esclusione adottato dall'Amministrazione, gravato con i presenti motivi aggiunti, appare erroneo sotto plurimi profili.

II. 1. SULL'IRRILEVANZA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA, DELL'APERTURA DEL FASCICOLO AZIENDALE ANTERIORMENTE ALL'INSEDIAMENTO DELL'ANNO 2018 –

II.1.1. Ininfluente ai fini dell'ammissibilità a valutazione della domanda presentata dalla sig.ra Urti Annalisa, è la circostanza valorizzata dall'Amministrazione, secondo cui la stessa risulta titolare di fascicolo aziendale a decorrere dall'anno 2014.

È stato già evidenziato, infatti, che il fascicolo aziendale identifica il compendio aziendale sotto il profilo oggettivo e non prova affatto che il titolare sia insediato come imprenditore, né tantomeno che si tratti di agricoltore in attività.

Con riferimento al caso che occupa, il fascicolo aperto dalla ricorrente nell'anno 2014, così come quello validato negli anni successivi, è un fascicolo semplificato, recante l'indicazione del solo codice fiscale; non è dichiarata, infatti la partita IVA e gli estremi dell'iscrizione in CCIAA, che la ricorrente in quel frangente non possedeva.

Dette circostanze sono confermate anche dal contenuto del verbale AGEA del 16.3.2016 (anch'esso irrilevante), richiamato dall'Amministrazione nel provvedimento di inammissibilità del 31.8.2020, gravato con il ricorso introduttivo, <u>laddove si dà</u>

atto che l'odierna ricorrente, all'epoca della redazione di quei fascicoli non possedeva iscrizione camerale, né partita IVA, né posizione previdenziale di imprenditore agricolo.

L'apertura di detto fascicolo aziendale, infatti, si è resa necessaria solo per effetto dell'accettazione della donazione disposta in favore della sig.ra Urti Annalisa da di lei genitore, di un fondo della estensione di circa 15.000 mq, impiegato per circa 2.200 mq a vigneto, per circa 3.800 mq a oliveto, (per autoconsumo familiare) e per la restante superficie di circa 7000 mq a bosco, in quanto tale improduttivo.

II.1.2. Dirimente, in ogni caso, ai fini della dimostrazione dell'ammissibilità a finanziamento della domanda, è la circostanza per cui la ricorrente si è "insediata" in qualità di capo azienda per la prima volta il 13 febbraio 2018 (cfr. doc. n. 11 e 12), data di accoglimento della domanda di iscrizione alla CCIAA di Salerno nella sezione coltivatori diretti, presentata in data 15 gennaio 2018, contemporaneamente al deposito delle domande di immatricolazione presso l'INPS con la qualifica di coltivatore diretto (doc. n. 8) e di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (doc. nn. 9 e 10).

Inoltre, per quanto emerge dalla scheda personale storica e dalla visura storica rilasciata dalla CCIAA di Salerno (doc. nn. 11 e 12), la <u>sig.ra Urti Annalisa, prima del 15 gennaio 2018, non è mai stata iscritta alla CCIAA, meno che mai con la qualifica di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo a titolo Principale; né è mai stata titolare di partita IVA e di posizione previdenziale INPS a titolo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.</u>

Le circostanze sono state riscontrate anche in sede di prima istruttoria <u>documentata</u> <u>dalla check list</u> (cfr. doc. H, pagg. 7, 19, 32, 45, 58) <u>con riferimento all'intervento</u> 4.1.2.:

PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013 Autorità di Gestione - REGIONE CAMPANIA

Reg.Campania-Servizio territoriale prov. Salerno	CUAA: RTUNLS91C41A717O	
Bando: 9942 - PROGETTO INTEGRATO GIOVANI T.I. 4.1.2 E 6.1.1	DOMANDA: 84250131608	

Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno

Sezione 5.A - Veri	fica criteri di ammissibilità	Intervento:	4.1.2-0003
Codice	Requisito	Data Esecuzione Controllo	Esito
EC20668	Giovane agricoltore - età del beneficiario	25/10/2019	Positivo
EC20669	Iscrizione alla CCIAA con ATECO 01	25/10/2019	Positivo
EC2821	Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e ss.Mm.li	25/10/2019	Positivo
EC6641	Possesso di regolare iscrizione all'INPS - gestione agricola, con una posizione previdenziale, in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola	25/10/2019	Positivo
IC17357	IL RICHIEDENTE SI È INSEDIATO PER LA PRIMA VOLTA AI SENSI DELLA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 6.1.1.		Positivo
EC20672	Il beneficiario si è insediato per la prima volta come da disposizioni della tipologia d'intervento 6.1.1	25/10/2019	Positivo

Risultano pienamente osservate, pertanto, le disposizioni di cui agli artt 6 e 7 del bando di attuazione, giacchè <u>la ricorrente, risulta insediata per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.</u>

II.1.3. Vale la pena ribadire, ancora una volta, che, secondo il bando di attuazione applicabile al caso che occupa, non è ostativo ai fin dell'ammissibilità della domanda la circostanza per cui la richiedente ha acquistato lo status di "agricoltore in attività", anteriormente alla presentazione della domanda medesima, laddove la stessa non risulti insediata nei termini voluti dal bando di attuazione a capo dell'azienda.

Ciò posto, risulta assorbente la circostanza oggettiva, riscontrabile per tabulas, secondo cui la sig.ra Urti Annalisa ha acquisito per la prima volta la qualità di "agricoltore in attività" solo a seguito dell'insediamento avvenuto nell'anno 2018 e non prima.

Ciò è quanto risulta, in primo luogo, dal tenore letterale del fascicolo aziendale validato il 20.7.2015, ove a pag. 2 sono riportate le seguenti iscrizioni:

Agricoltore Attivo N.D.*

Giovane agricoltore: NO

50362318524 - CUAA: RTUNLS91C41A717O Data Stampa: 20107/2015 pag. 1



* In base al documento tecnico "AGRICOLTURA 2.0 ANAGRAFE NAZIONALE INTEGRATA DISPONIBILITÀ REGISTRO AGRICOLTORI ATTIVI AD OPR, "N.D." è l'acronimo di "NON DETERMINABILE", laddove lo stato di agricoltore attivo è contraddistinto dal n.1 "VERO" (cfr. doc. n. 21, pag. 4).



La circostanza è confermata anche dalle risultanze dal portale SIAN, da cui emerge che la sig.ra Urti Annalisa prima dell'insediamento avvenuto nell'anno 2018, risulta costantemente qualificata come "agricoltore non avente diritto" nonché "Agricoltore non attivo alla data di presentazione della Domanda Unica 2015", in ragione del fatto che aveva un "Valore portafoglio titoli inferiore a 250 euro";



Pertanto, la ricorrente, a causa della mancata acquisizione del requisito di "agricoltore in attività" derivante dalla insufficienza della superficie aziendale,

contrariamente a quanto <u>presunto</u> dall'Amministrazione, <u>pur avendo</u> <u>effettivamente richiesto i contributi comunitari per le annate agrarie 2015 e 2016</u> (domanda n. 51924266763 Regime Piccoli Agricoltori, n. 50268264434, Domanda Unica di Pagamento e n. 55405570676 Dichiarazione di raccolta uva e produzione di vino) <u>non ha mai percepito da AGEA alcuna somma per dette causali!</u> In tale esatto contesto, appare ingiusto ed irragionevole il provvedimento della

Regione Campania teso ad escludere dai benefici finanziari dedotti nel presente ricorso, la sig.ra Urti Annalisa, giovane infraquarantenne che, in perfetta osservanza del bando di attuazione, ha presentato domanda di finanziamento entro il termine di 18 mesi dalla prima e unica iscrizione alla CCIAA (nonché dall'acquisizione della partita IVA e dall'apertura della posizione previdenziale INPS come IAP), solo perché la stessa, risulta essere stata titolare di un fascicolo aziendale semplificato a far data dall'anno 2014.

*** *** ***

II. 2. INSUSSISTENZA DI QUALSIVOGLIA CONTRADDITTORIETA' TRA LA DICHIARAZIONE RESA NEL FASCICOLO AZIENDALE DELL'ANNO 2014 E LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO II DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE – È stato già rappresentato che, l'Amministrazione ha contestato alla ricorrente una asserita contraddizione tra la dichiarazione riportata a pag. 4 del fascicolo aziendale (punto 2.) e quella resa all'atto della presentazione della domanda a mezzo dell'allegato 11. La Commissione del riesame, particolarmente, ha osservato, che "la sigra Urti Annalisa, nella seconda dichiarazione non indica affatto che non svolge attività agricola, ma riporta che svolge attività agricola ai sensi dell'art. 4 del dpr ecc. Tale evidenza si rinviene anche nel fascicolo validato in data 27/03/2014. Si fa presente che tale dichiarazione è in contrasto con quanto dichiarato dalla ricorrente nella documentazione allegata all'istanza. In particolare, nell'allegato n. 11 prodotto in uno alla domanda di sostegno...".

La tesi dell'Amministrazione è destituita di fondamento.

In disparte il rilievo per cui la circostanza rilevata dall'organo regionale di riesame, non è annoverata dal bando di attuazione tra le cause di esclusione, risulta dirimente che la ricorrente, nel fascicolo aziendale validato nell'anno 2014 ha dichiarato in modo corretto e veritiero "di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/1972 n. 633."

In altri e più precisi termini, la sig.ra Urti Annalisa <u>ha veridicamente rappresentato</u> nel fascicolo aziendale che, <u>ai fini fiscali, i frutti del proprio fondo agricolo non erano oggetto di cessione nell'ambito di attività d'impresa, donde l'esonero dall'obbligo di apertura della partita IVA e del versamento della relativa imposta. L'affermazione secondo cui la ricorrente, in quel frangente, agiva al di fuori di un'attività d'impresa coltivando il fondo solo per il soddisfacimento dei bisogni familiari, è assolutamente coerente con l'assunto qui propugnato secondo cui la Urti Annalisa, nell'anno 2014, non si era insediata a capo dell'azienda agricola, nei termini voluti dal bando di attuazione.</u>

Non contrasta, pertanto, e men che meno può essere tacciata di falsità, la dichiarazione resa a mezzo del modulo predisposto dall'Amministrazione denominato allegato 11, con cui la ricorrente, in qualità di titolare dell'impresa individuale, "dichiara di non aver esercitato, prima dell'insediamento, attività agricola". Non è seriamente contestabile, infatti, che <u>l'attività cui la modulistica fa riferimento è, all'evidenza, l'attività agricola svolta nell'esercizio dell'attività d'impresa, che effettivamente la Urti Annalisa non ha mai praticato anteriormente al primo ed unico insediamento avvenuto nell'anno 2018.</u>


Detta dichiarazione, lungi dal confliggere, <u>è assolutamente coerente con il contenuto del fascicolo aziendale validato nell'anno 2014, ove la ricorrente dichiarava di non essere titolare di partita IVA e di agire al di fuori dell'ambito di applicazione di detta imposta, perché in quel frangente non svolgeva attività agricola nell'ambito dell'esercizio d'impresa.</u>

Patente, dunque, l'erroneità della valutazione espressa dall'Amministrazione.

II. 3. INSUSSISTENZA E COMUNQUE, IRRILEVANZA DEL PERCEPIMENTO DEI CONTRIBUTI AGEA ANTERIORMENTE ALL'INSEDIAMENTO DELL'ANO 2018 – La Commissione del riesame ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente anche in ragione di una asserita falsa dichiarazione circa la percezione di contributi da parte di AGEA negli anni 2015 e 2016. Tanto, l'Amministrazione ha desunto dalla circostanza per cui la ricorrente ha richiesto i contributi comunitari della PAC per le annate agrarie 2015 e 2016 a mezzo delle seguenti domande: nn. 51924266763 Regime Piccoli Agricoltori, 50268264434, Domanda Unica di Pagamento e 55405570676, Dichiarazione di raccolta uva e produzione di vino, 61924754338 Regime Piccoli Agricoltori.

Sennonché, lo zelo con cui l'Amministrazione ha esaminato sul portale SIAN la posizione della ricorrente è stato profuso in modo parziale ed unilaterale, a danno del privato.


La Regione Campania, infatti, capziosamente, omette di riferire che dallo stesso portale pubblico SIAN consultabile, all'indirizzo https://www.sian.it/titoli/pac20152020/start.do?op=0&referer-https%3A%2F%2Fwww.sian.it%2Fportale-sian%2Fsottosezione.jsp%3Fpid%3D6, previo inserimento del CUAA corrispondente al codice fiscale RTUNLS9IC4IA7I7O, è possibile rilevare che le citate domande di contributo formulate dalla ricorrente sono state rigettate in ragione del fatto, che la ridotta estensione del fondo inserito nel fascicolo aziendale (ritenuto coltivabile per soli 7500 metri), non consentiva di raggiungere la soglia minima di € 250,00 necessaria per il riconoscimento, quantomeno di n. 1 "titolo", che abilita a ricever i contributi della PAC:



A causa della mancata attribuzione di detti titoli, la ricorrente nel periodo 2014-2017, non ha percepito alcun contributo derivante dai fondi strutturali della PAC e, per effetto di tanto, in mancanza di altri requisiti (iscrizione CCIAA, partita IVA, posizione previdenziale INPS) è stata classificata da AGEA come "agricoltore non avente diritto", nonché "agricoltore non attivo alla data di presentazione della Domanda Unica 2015".



Solo dopo l'insediamento come capo azienda avvenuto nell'anno 2018, contestualmente all'estensione della superficie aziendale incrementata ad HA 4.37, a seguito di DAR (Domanda Accesso Riserva nazionale), AGEA ha riconosciuto alla ricorrente – per la prima volta – n. 5 titoli che le daranno diritto a percepire i fondi strutturali della PAC:



In conseguenza dell'intervenuto insediamento nell'anno 2018, <u>la sig.ra Urti Annalisa</u>

 Per effetto dell'intervenuto insediamento, inoltre, la ricorrente ha conseguito – per la prima volta - anche lo status di "agricoltore in attività", cui peraltro, a tutt'oggi, non ha ancora fatto seguito l'erogazione di alcun fondo da AGEA, in relazione alla PAC.

Dal registro pubblico SIAN, sezione trasparenza, risulta, invero, che la ricorrente è stata destinataria di sole 3 concessioni di aiuto, di cui n. 2 nell'anno 2018 erogate dall'INPS sotto forma di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (beneficio riconosciuto per i primi tre anni a tutti i giovani agricoltori infraquarantenni) ed una nell'anno 2020, a titolo di indennizzo *una tantum* elargito in favore di tutte le aziende agricole da parte della Regione Campania a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19:



Quanto sopra rappresentato, è assolutamente dirimente e dimostra in modo irrefutabile, l'erroneità dei presupposti di fatto su cui il provvedimento gravato si fonda.

È confermata, dunque, l'illegittimità del disposto provvedimento di inammissibilità a valutazione.

*** *** ***

III - SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULLA FINANZIABILITA' DELLA DOMANDA OVE LEGITTIMAMENTE AMMESSA

Ove la domanda della ricorrente fosse stata correttamente ammessa, la stessa sarebbe stata sicuramente finanziabile.

Infatti, sulla scorta della scheda tecnica di autovalutazione allegata alla domanda di finanziamento, il progetto di che trattasi <u>ha diritto all'attribuzione di n. 81 punti.</u>

Ai fini della certa finanziabilità <u>il punteggio soglia è 76</u>.

L'ammissione della domanda avrebbe permesso alla ricorrente di collocarsi nell'elenco "B" e, per l'effetto, vedere il proprio progetto direttamente finanziato.

Palese, pertanto, l'interesse a ricorrere da parte della sig.ra Urti Annalisa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris è insito nella fondatezza dei motivi di gravame illustrati.

Sussiste, altresì, il presupposto del danno grave ed irreparabile.

Occorre considerare, infatti, da una parte, che la ricorrente per poter partecipare al bando ha dovuto insediarsi, provvedendo all'apertura della partita IVA e all'iscrizione presso la CCIAA; dall'altro, che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando e non consente la partecipazione a bandi successivi, ai giovani imprenditori agricoli che risultano già insediati.

La sig.ra Urti Annalisa, pertanto, in caso di nuovo bando non potrebbe partecipare, perché agricoltore già insediato. Inoltre, i costi degli investimenti, già sostenuti (spese tecniche, spese generali ecc...), non risulterebbero ammissibili a finanziamento in quanto sostenute prima della pubblicazione del nuovo avviso.

La preclusione sarebbe, cioè, <u>definitiva ed irrimediabile.</u>

In tale esatto contesto, si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere i presenti motivi aggiunti in uno alla istanza di sospensione cautelare.

Con vittoria si spese e compenso professionale.

*** *** ***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di \in 650,00.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede farsi ordine alle Amministrazioni resistenti di produrre in Giudizio gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento per cui è ricorso.

Altavilla Silentina 8 aprile 2021

Avv. Francesca Gallo

Avv. Maria Conforti

Avv. Michele Gallo